

STATUTO

della FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "Michele Gortani"

ART. 1 - ISTITUZIONE

E' istituita, con sede a Tolmezzo, per atto in data 29.7.1963, n. 9424 di repertorio e 4483 di raccolta a rogito del Notaio Pietro Moro di Tolmezzo la FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "Michele Gortani".

L'Istituzione, eretta in Ente morale con Decreto del Prefetto della Provincia di Udine del 29.9.1970, n. 12131/AA.GG., è regolata dalle disposizioni del presente Statuto ed è sottoposta alla vigilanza delle autorità designate dalla Legge.

ART. 2 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dalla porzione del palazzo "Campeis" sito in Tolmezzo, Piazza Garibaldi n. 2, oggetto della donazione effettuata dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine per atto 29.7.1963, n. 9423 di repertorio e 4482 di raccolta a rogito del Notaio Pietro Moro, di Tolmezzo, e nell'atto stesso specificata;
2. dalla raccolta di oggetti d'arte popolare carnica, donata dal Sen. Prof. Michele Gortani con atto 18.8.1962, n. 8011 di repertorio e 3773 di raccolta, sempre a rogito del Notaio Moro;
3. dalla casa "Gortani", sita in Tolmezzo al n. 6 di Via Renato Del Din, pervenuta all'ente per lascito della signora Maria Gentile Mencucci, vedova Gortani, come da testamento pubblico dd. 8.4.1966 e destinata dalla stessa a Biblioteca civica;
4. dalla biblioteca del Sen. Michele Gortani, pervenuta alla Fondazione con l'atto medesimo;
5. dagli altri beni acquistati dall'ente o allo stesso pervenuti per lascito o donazione.

ART. 3 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si prefigge i seguenti scopi:

1. la conservazione, l'ampliamento e l'esposizione al pubblico nelle sale del palazzo "Campeis", della raccolta etnografica costituente una pregevole e completa documentazione storica dell'arte e tradizione popolare carnica, secondo apposito regolamento;
2. la conservazione, il potenziamento e l'apertura al pubblico nella casa "Gortani" della Biblioteca di consultazione e degli annessi archivi, secondo apposito regolamento;
3. il promuovimento di studi e iniziative tendenti alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Carnia.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI

Alle spese di funzionamento dell'Amministrazione dell'ente, per la conservazione del patrimonio e la gestione del Museo e della Biblioteca, la Fondazione provvede con gli introiti delle relative gestioni, con le rendite patrimoniali, con le donazioni di privati e di enti e con i contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana della Carnia (o dell'ente che le dovesse subentrare), del Comune di Tolmezzo e di altri enti pubblici e privati.

ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:

- a) due rappresentanti del Comune di Tolmezzo;
- b) due rappresentanti della Comunità Montana della Carnia o dell'ente comprensoriale che dovesse subentrarle;
- c) un rappresentante del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone o dell'ente che dovesse subentrargli;
- d) un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;
- e) un rappresentante della Provincia di Udine;
- f) il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia;
- g) l'Ispettore onorario ai Monumenti per il mandamento di Tolmezzo;
- h) un rappresentante della Società Filologica Friulana.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

ART. 6 - RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.

ART. 7 - RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite. Ad essi spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni.

ART. 8 - ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione, per le sue eventuali modifiche e per l'approvazione del Conto consuntivo.

La convocazione del Consiglio è disposta per determinazione del Presidente o del Vice Presidente o su richiesta sottoscritta e motivata da almeno quattro dei componenti il Consiglio o, infine, per disposizione dell'Autorità di vigilanza.

ART. 9 -

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se intervengono alla seduta, almeno cinque dei suoi componenti.

S'intendono approvati gli oggetti posti all'ordine del giorno che abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto fondazionale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Possono essere discussi e deliberati anche argomenti non posti all'ordine del giorno della seduta, purché non compresi tra quelli elencati alle lettere da a) ad f), nonché alla lettera i) del successivo articolo 10.

ART. 10 -

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione del Regolamento per l'ordinamento giuridico ed economico del personale della Fondazione e della relativa Pianta organica;

- b) l'approvazione dei Bilanci di previsione annuali e dei Conti consuntivi;
- c) la nomina del Direttore, l'affidamento di incarichi e l'assunzione del personale;
- d) l'autorizzazione a sostenere liti attive o passive nell'interesse dell'ente, compresa la delega ad organo o procuratore per la rappresentanza in giudizio;
- e) l'adozione dei Regolamenti per la gestione del Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari e della Biblioteca di consultazione "Gortani";
- f) provvedere in merito a tutti i problemi che interessano la Fondazione e il raggiungimento delle sue finalità istituzionali;
- g) sovrintendere alla buona conservazione del patrimonio immobiliare, nonché degli oggetti, libri e documenti esposti al pubblico o depositati nel Museo e nella Biblioteca di casa Gortani;
- h) adottare, all'occorrenza, provvedimenti di modifica dello Statuto fondazionale e dei Regolamenti di cui sopra.

ART. 11 - SEGRETERIA DELLA FONDAZIONE

Le funzioni di Segretario della Fondazione sono disimpegnate dal Segretario della locale Comunità Montana della Carnia o nell'impossibilità di questi, da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento organico del personale dell'Ente.

Per le esigenze di segreteria e contabilità, l'Istituzione si avvale dell'opera di personale della Comunità Montana suddetta o di altro ente pubblico del luogo, nominativamente richiesto e autorizzato a svolgere funzioni o mansioni per conto della Fondazione stessa.

ART. 12 - REVISORI DEI CONTI

La revisione del Conto consuntivo annuale reso dal Tesoriere dell'ente è affidata a tre revisori che vengono nominati:

- uno dal Comune di Tolmezzo, uno dalla Comunità Montana della Carnia, uno dal Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone.

Essi restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio in parola redige sul Conto apposita relazione, che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla consegna del Conto consuntivo da parte del Tesoriere.

Ai Revisori spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni.

ART. 13 - NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Il servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere del Comune di Tolmezzo.

I pagamenti vengono disposti dal Presidente o dal Vice Presidente su ordinativo da essi sottoscritto e controfirmato dal Segretario.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono redatte dal Segretario e da questi sottoscritte unitamente al Presidente o al Vice Presidente.

ART. 14 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, la porzione del Palazzo "Campeis" verrà restituita al Consorzio dei Comuni del B.I.M. Del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone o, nel caso di cessazione di questo, ai Comuni del Consorzio che hanno concorso all'acquisto del palazzo stesso e secondo le carature dei sovraccanoni di competenza di ognuno alla data dell'acquisto (24.8.1960).

Per la casa "Gortani", la annessa biblioteca, la raccolta etnografica e gli altri beni mobili, si osserveranno le disposizioni che verranno al riguardo adottate con l'atto di scioglimento dell'ente fondazionale.